



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 04/04/2007**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2007, n. 309

Ginosa (Ta) - Riperimetrazione comparti edificatori Marina di Ginosa. Delibera di C.C. n. 3/2003 e n. 28/2003. Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico -Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Ginosa (Ta), con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 07/01/2003 ha adottato una nuova definizione dei comparti edificatori per l'ambito urbano di Ginosa Marina.

Il suddetto Comune, con nota prot. n. 3370 del 03/06/2003 ha fatto pervenire i seguenti atti:

- Copia della Del. di C.C. n. 3 del 07/01/2003;
- Attestato di pubblicazione;
- Tav. n. 1 - Comparti Edificatori Ginosa Marina;
- Copia della Del. di C.C. n. 28 del 16/05/2003 "Controdeduzioni"

Successivamente con altra nota, prot. n. 21304 del 15/06/2006, il Comune di Ginosa ha fatto pervenire n. 2 copie della "Relazione di accompagnamento", nonché n. 2 copie della Tav. n. 01 - Comparti Edificatori Ginosa Marina.

Nel merito della variante proposta, il Settore Urbanistico Regionale con relazione istruttoria n. 12 del 13.12.2006 ha rappresentato quanto segue.

La Giunta Regionale con Delibera di G.R. n. 1389 del 30/10/2000 ha approvato con prescrizioni e modifiche il P.R.G. del Comune di Ginosa, richiedendo al Consiglio Comunale del Comune di Ginosa, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma,".

Dette prescrizioni facevano espresso riferimento alla Relazione-parere del CUR del 20/12/1999 dove al punto 5.3 la Regione si esprimeva così come segue:

"Le individuazioni (TAV. 18) dei Comparti Perequativi che definiscono il perimetro delle aree da sottoporsi a strumentazione attuativa, non può ritenersi ammissibile a ragione delle loro disomogeneità risultando le previsioni di aree per standards ai sensi del D.M. reperite, in maniera fortemente disomogenea e sperequativa. L'A.C., anche in sede di P.P.A., dovrà fissare nuovi perimetri di comparto all'interno dei quali dovrà essere prevista una dotazione di aree per standards proporzionale ai carichi insediativi in modo che la perequazione avvenga anche per le aree destinate a standards già individuate dal P.R.G., che allo stato vanno considerate come interne alla superficie territoriale delle zone omogenee contermini fermo restando il carico insediativo complessivo previsto. Ciò eviterà la decorrenza del termine quinquennale per la loro acquisizione da parte dell'Amm.ne Comunale. Anche le

aree di espansione in Marina di Ginosa risultano "compromesse" da numerose trasformazioni e pertanto si ribadisce quanto già espresso al p.to 4.3.4".;

Il Comune di Ginosa con Delibera di C.C. n. 113 del 12/12/2000, anche con espresso riferimento al citato punto 5.3, recepisce le prescrizioni, osservazioni e modifiche contenute nella Relazione-parere di cui sopra;

La Giunta Regionale con Delibera di G.R n. 1606 del 05/11/2001, successivamente, approvava in via definitiva il P.R.G. con l'introduzione delle prescrizioni e delle modifiche apportate con riferimento al paragrafo C, lettera C, punto 5.3. - "Comparti perequativi. La prescrizione regionale riguarda la perimetrazioni dei comparti perequativi nelle aree da sottoporre a strumentazione attuativa ai fini di una maggiore perequazione delle aree per standards."

La modifica, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, consiste nella determinazione di una nuova perimetrazione dei comparti edificatori rispetto a quella contenuta nella Tav. 18 del P.R.G. adottato, adeguando gli stessi alle prescrizioni regionali nonché alle deduzioni comunali.

Difatti la TAV. 01, allegata alla Del. di C.C. n. 3/03, opera la definizione di n. 23 comparti pur confermando la tipizzazione delle aree interessate, il tutto a fronte della precedente definizione riportata nella Tav. 18 del P.R.G in cui erano previsti n. 18 comparti.

Fermo restando che quanto proposto non comporta variante al P.R.G. vigente, così come approvato in via definitiva con delibera di G.R. n. 1606 del 05/11/2001, e ciò relativamente alle destinazioni d'uso e ai carichi insediativi di riferimento, si ritiene che la nuova perimetrazione dei comparti sia sostanzialmente coerente e risolutiva in rapporto alla specifica prescrizione regionale.

Posto quanto sopra, avendo i nuovi comparti destinazioni urbanisticamente più omogenee rispetto alle originarie previsioni, il SUR ha ritenuto di condividere quanto proposto dal Comune di Ginosa, a condizione che la strumentazione esecutiva di ogni singolo comparto dovrà assicurare superfici da destinare a standards urbanistici sulla base del carico insediativo di riferimento e nel rispetto delle norme di P.R.G.

Nei confronti della nuova definizione dei comparti di cui sopra, giusta certificazione in atti risulta presentata n. 1 osservazione, con relativo esito come da prospetto qui di seguito riportato.

---

Ditta proponente Oggetto Deduzioni Comunali

---

1. Sig. Costella Guerrino rideterminazione Non  
+12 comparti Accolta

---

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 13/02/07 ha espresso parere favorevole facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle conclusioni del citato parere del C.U.R. n. 01/2007, parte integrante del presente provvedimento, l'approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto indicata dal Comune di Ginosa (Ta), così come rinveniente complessivamente dalla relazione

istruttoria del S.U.R. n. 12/2006 e dal parere C.U.R. n. 01/2007

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni: dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- Di APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Vinosca adottata con deliberazione C.C. n. 3/2003 per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, che qui si intendono condivise e che, per economia espositiva si intendono integralmente riportate;
- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ginosa (Ta), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola